

TI_GERICHTE 11.2023.28 vom 7. August 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-08-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2023.28

FR: TI_GERICHTE 11.2023.28 du 7 août 2025

IT: TI_GERICHTE 11.2023.28 del 7 agosto 2025

Erwägungen

E. 000

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità della liquidazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'attore il 1° febbraio 2023 (tracciamento dell'invio n. __. __. __., agli atti). Introdotto il 3 marzo 2023 (tracciamento dell'invio n. __. __. __., agli atti), ultimo giorno utile, l'appello è così ricevibile.

E. 2

Litigiosi rimangono in questa sede alcuni aspetti della liquidazione del regime dei beni. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). I. Sulle pretese riferite alla particella n. 1014 RFD di T_____

E. 3

Il Pretore ha preso atto innanzitutto che il marito pretendeva il versamento della metà del valore netto della particella n. 1014, proprietà della moglie (pari a fr. 295 750.–), sostenendo che in realtà l'immobile gli appartiene per metà e che l'intestazione del fondo alla moglie è avvenuta in virtù di un contratto fiduciario tra le parti. Egli ha respinto la pretesa rimproverando all'attore di non avere dimostrato la conclusione di un contratto fiduciario. A suo parere, le deposizioni dell'attore e la testimonianza della di lui madre, la quale si è limitata a riportare dichiarazioni di terzi o del figlio, non sono sufficienti poiché non suffragate da altri elementi. Il primo giudice ha poi rinunciato a esaminare la pretesa del marito volta a ottenere il pagamento di fr. 225 247.75 per i beni propri da lui immessi nell'acquisto e nella ristrutturazione dell'abitazione e per la parte di plusvalore afferente a tali beni propri poiché la moglie gli offriva a tale titolo un importo finanche superiore, pari a fr. 278 309.80. Onde il riconoscimento di fr. 225 247.75 come rivendicato dall'attore.

E. 3.3

con rinvii ; v. anche Jungo, Beweislast im Güterrecht: Sie entscheidet über Haben oder Nichthaben in: Anwaltsrevue 2020, pag. 300). c) Dagli atti risulta che il giorno del matrimonio (il __ __ 2008) il marito era titolare di un conto presso U_____ U_____ composto di un "conto fisca U_____ U_____ ■ di fr. 12 755.55, un "conto di risparmio cauzione affitto U_____ U_____ ■ di fr. 3900.– e un conto privato di fr. 26 800.23 (per complessivi fr. 43 455.78), oltre a un conto deposito con azioni e obbligazioni valutate in fr. 107 244.67, ossia averi per complessivi fr. 150 700.45 (doc. VV). Sempre al 21 novembre 2008 egli aveva anche una relazione presso la Banca N_____, la quale si componeva di averi per fr. 65 935.26, obbligazioni per fr. 62 352.26 e azioni per fr. 50

924.64, ammontanti a fr. 179 212.– complessivi (doc. ZZ penultimo foglio). d) Se non che, tutto si ignora sull'evoluzione del conto presso la Banca N_____ dal 21 novembre 2008 al momento in cui, il 23 maggio e il 29 novembre 2013, l'appellante ha girato sul conto cointestato presso Banca S___ fr. 80 000.– (doc. GGG) e fr. 15 914.50 (doc. DDD) dai propri conti in franchi e in euro. Non avendo egli dimostrato il flusso concreto dei pagamenti, come gli incombeva, non si può escludere che avesse nel frattempo alimentato il proprio conto, il cui saldo al 21 novembre 2008 era di fr. 65 935.26, con acquisti, utilizzati poi in tutto o parte per i versamenti del 2013. Essi sono pertanto da presumersi acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). e) Dagli estratti dettagliati del conto presso U_____ U_____ dal 2008 al 2013 (doc. EE), si evince che su tale conto il marito ha continuato a versare i salari maturati subito dopo il divorzio, per quasi fr. 40 000.–. La somma di fr. 30 000.– versata il 25 febbraio 2009 sul conto cointestato presso la Banca R_____ (doc. EEE) non può quindi essere considerata vertere integralmente su beni propri. In assenza di una quantificazione precisa la tesi dell'appellante non può essere seguita. f) Certo, nel 2013 e nel 2014 l'interessato risulta avere trasferito i suoi titoli presso U_____ U_____ e nel 2023 quelli depositati presso la Banca N_____ sul conto cointestato di Banca S___ (doc. EEEE e FFFF). Tuttavia, in merito alla liquidità di fr. 226 554.81 che egli sostiene essere stata generata dalla vendita di talune azioni e dal rimborso di obbligazioni, si è limitato a indicare il valore di vendita e le date del rimborso, senza rinviare agli atti dai quali emergerebbero le cifre da lui esposte. Il doc. FFFF, per altro, attesta solo il trasferimento dei titoli e non il loro valore di realizzazione o di rimborso. E su questioni rette dal principio dispositivo non spetta al giudice del divorzio ricercare nella ponderosa documentazione bancaria o nell'incarto gli elementi che permetterebbero di confermare i dati esposti dal marito (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.97 del

E. 4

AP1 contesta di non avere dimostrato l'esistenza di un contratto fiduciario. A suo giudizio, dalla dichiarazione di sua madre, secondo cui “la casa è stata intestata alla convenuta in quanto la persona con cui lavorava il marito aveva avuto dei problemi lavorativi”, non si può ricavare l'impressione che si tratti di un'informazione per sentito dire, ragione per cui la stessa è veritiera. Egli sostiene inoltre di non avere potuto provare la conclusione del contratto fiduciario a causa del rifiuto della moglie di svincolare dal segreto professionale la notaia rogante, la quale avrebbe potuto chiarire i contorni dell'operazione immobiliare. A mente sua, quindi, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove il Pretore avrebbe dovuto considerare l' indebito rifiuto di collaborazione della convenuta . Per l'appellante, poi, la moglie medesima ha ammesso, durante la sua deposizione, di “essere in chiaro” sul fatto che l'abitazione appartenesse a entrambi, confermando così l'esistenza di un contratto fiduciario. Del resto, egli epiloga, la consorte stessa non ha addotto motivi convincenti sul perché essa è la sola proprietaria dell'immobile, limitandosi ad asserire che per volontà del coniuge la casa doveva restare a lei e ai figli, in caso di sua morte e ha perfino affermato che la notaia le avrebbe detto che “non succede tutti i giorni che un marito intesti la casa alla moglie per amore”, salvo poi in modo contraddittorio non svincolare dal segreto professionale la pubblica ufficiale perché potesse essere sentita in merito. a) Nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti chiunque affermi essere un bene in proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art. 200 cpv. 1 CC). Per quanto riguarda gli immobili, l'iscrizione nel registro fondiario di uno di loro come proprietario fonda la presunzione che lo sia a titolo esclusivo. Spetta in tal caso al coniuge che mette in dubbio la proprietà dimostrare che il titolo d'acquisto non è valido (DTF 138 III 154 consid, 5.1.2;

Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 7^a edizione, n. 15a ad art. 200 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5C.279/2006 del 31 maggio 2007; Steinauer/Fountoulakis in: Commentaire romand CC I, 2 a edizione, n. 5 ad art. 200 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_87/2012 del 25 maggio 2012 consid. 5.1; Guillod, Droit matrimonial: fond et procédure, Basilea 2016, n. 14 ad art. 200). Non è invece determinante la partecipazione finanziaria dei coniugi all'acquisto (sentenza del Tribunale federale 5A_87/2012 del 25 maggio 2012 consid. 5.1). In concreto incombeva quindi al marito dimostrare di essere proprietario di una metà dell'immobile intestato alla moglie a titolo fiduciario (art. 8 CC). b) Nel caso in esame l'appellante fonda la sua pretesa di versamento della metà del valore netto della particella n. 1014, intestata alla moglie, sull'esistenza di un contratto fiduciario tra i coniugi, in virtù del quale l'immobile, benché formalmente intestato alla moglie, appartiene a entrambi in ragione di un mezzo ciascuno. Orbene, in concreto non consta, né è preteso, che il marito sia mai stato proprietario del fondo in questione sicché egli non poteva trasferire alla moglie, nemmeno fiduciariamente, quanto di cui egli non disponeva. Lo stesso AP1 ha infatti dichiarato di aver voluto intestare l'immobile alla moglie ■ visto come lui aveva potenziali rischi che il suo patrimonio venisse intaccato a causa di clienti (...) indagati per corruzione internazionale” (deposizione del 13 giugno 2022, verbali pag. 2). E nulla indica che in ragione di tale motivazione l'acquisizione della proprietà non fosse valida. Del resto anche se la compravendita fosse inefficace, il fondo non tornerebbe nel patrimonio del marito, in cui non è mai entrato. Dal profilo dei diritti reali è dunque incontestabile che l'immobile appartiene a AO1, il contratto fiduciario conferendo al fiduciante tutt'al più diritti personali (Tercier/ Pichonnaz, Le droit des obligations, 7^a edizione, n. 965; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2011.139 dell'8 aprile 2014 consid. 7b con rinvii). Ne segue che, quand'anche si ammettesse l'esistenza di un contratto fiduciario, in assenza di un diritto reale sul fondo, la pretesa del marito di sciogliere la comproprietà “fiduciaria” cade nel vuoto. Ancorché per altri motivi, la decisione impugnata resiste alla critica.

E. 5

Per quel che riguarda la pretesa relativa all'impiego di suoi beni propri nell'acquisto e nella ristrutturazione dell'immobile, così come per la parte di plusvalore afferente a tali beni, l'appellante sostiene di non avere rivendicato solamente fr. 225 247.75 a tale titolo, come indicato dal Pretore. Egli spiega di avere in realtà rivendicato fr. 295 750.– per la “liquidazione della comproprietà fiduciaria/liquidazione del regime matrimoniale■, quindi sia in caso di riconoscimento del contratto fiduciario, sia nel caso in cui tale tesi non fosse ammessa, e di avere aggiunto a tale importo fr. 225 247.75 come “ulteriore importo in liquidazione del regime dei beni”. Infatti, egli soggiunge, la richiesta di giudizio finale in liquidazione del regime matrimoniale ammontava a complessivi fr. 596 064.–. L'appellante si duole del fatto che il Pretore non si è considerato vincolato solo dall'importo complessivo della pretesa da lui quantificata appunto in complessivi fr. 596 064.– o, almeno, in fr. 520 997.75 (fr. 295 750.– + fr. 225 247.75), come nel caso in cui è chiesto il risarcimento di un danno composto di diverse poste. Egli rimprovera così al primo giudice di non essersi confrontato con i suoi argomenti sul finanziamento dell'acquisto e della ristrutturazione dell'abitazione coniugale, oltre che sul plusvalore derivante da tali beni, sui quali avrebbe dovuto determinarsi per stabilire quanto dovuto dalla moglie. Ciò premesso il marito ripropone il calcolo dipartendosi dal presupposto che i coniugi sono comproprietari dell'immobile in ragione di un mezzo ciascuno in base al noto contratto fiduciario, rivendicando in definitiva fr. 225 247.75 per crediti variabili in virtù dell'art. 206 CC. Egli

fa valere ad ogni modo che, qualora non fosse riconosciuto il contratto fiduciario, l'immobile costituisce un acquisto della moglie anche se per finire il suo credito complessivo rimarrebbe di fr. 520 997.75. a) Nel suo memoriale conclusivo l'attore ha chiesto di condannare la convenuta a versargli fr. 596 064.– complessivi a titolo di liquidazione del regime matrimoniale (pag. 41). Nella motivazione di quell'allegato egli ha spiegato che tale importo era composto di fr. 295 750.– per la ■liquidazione della comproprietà fiduciaria/liquidazione del regime matrimoniale”, che a mente sua doveva precedere lo scioglimento del regime dei beni, e di fr. 225 247.75 “quale ulteriore importo di liquidazione”, calcolati in base ai beni propri e acquisti immessi dalle parti nell'abitazione e ai conseguenti crediti variabili e compensi considerando i coniugi comproprietari dell'immobile in ragione di metà ciascuno (pag. 29 lett. b), oltre a fr. 66 200.55 quale ripartizione degli averi bancari (pag. 30 lett. d e pag. 32) e a fr. 8865.70 prelevati dalla moglie dai conti comuni (pag. 35 lett. f). b) Ora che il giudice adito con una domanda di risarcimento del danno totale derivante dalla stessa causa possa statuire su tutti i danni e sul torto morale senza tenere conto della quantificazione delle singole poste esposte nella domanda senza violare la massima dispositiva è pacifico (DTF 143 III 258 consid. 3.3; 119 II 396 consid. 2). È altresì vero che tale principio si applica anche alla liquidazione del regime dei beni (sentenza del Tribunale federale 5A_728/2020 del 12 gennaio 2022 consid. 3.1 con rinvii in: RSPC 2022 pag. 217). Nondimeno i limiti entro i quali una tale compensazione può essere effettuata devono essere stabiliti caso per caso, alla luce delle diverse pretese formulate dal richiedente (sentenza del Tribunale federale 4A_428/2018 del 29 agosto 2019 consid. 4.2.2 in RSPC 2020 pag. 26). In sintesi, il giudice è vincolato dalle richieste di giudizio, sia dal loro oggetto sia dalla loro identità, in particolare se il ricorrente qualifica o limita le proprie pretese nelle medesime (DTF 142 III 234 consid. 2.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_728/2020 del 12 gennaio 2022 consid. 3.1 con rinvii in: RSPC 2022 pag. 217). c) Nel caso in esame, a ben vedere, le due pretese fatte valere dall'attore poggiano su cause giuridiche diverse: la prima di fr. 295 750.– sulla “liquidazione della comproprietà fiduciaria” e la seconda di fr. 225 247.75 “sullo scioglimento del regime matrimoniale”, come da lui ancora ribadito nell'appello (pag. 15-16, n. 1 e 2). Poco importa che nelle richieste di giudizio le due pretese siano state sommate, l'interessato avendo esplicitamente distinto il fondamento, diverso per l'una e per l'altra, delle due rivendicazioni (conclusioni, pag. 35 n. 5/f). Ne segue che la seconda pretesa, fondata sugli art. 206 segg. CC, è limitata a fr. 225 247.75 e vincolava il Pretore in virtù dell'art. 58 cpv. 1 CPC. d) Con l'appello, AP1 sostiene, invero per la prima volta, che quand'anche non fosse riconosciuta l'esistenza di un contratto fiduciario, egli avrebbe comunque diritto a fr. 520 997.75 poiché l'immobile rientrerebbe integralmente (e non solo a metà) negli acquisti della moglie, di modo che con il ricalcolo dei crediti e ricompense variabili da lui pretesi fondato sul valore del fondo intero nel risultato il suo credito nei confronti di lei non muterebbe. Se non che, così argomentando, egli non si limita a una mera precisazione del fondamento giuridico della pretesa in liquidazione del regime dei beni ma muta i fatti su cui essa poggia. Davanti al Pretore, l'attore ha basato i suoi calcoli solo sull'ipotesi di essere comproprietario del fondo, senza proporre conclusioni subordinate, mentre in seconda sede egli si diparte dal presupposto di non essere proprietario del fondo. Ciò configura di conseguenza una modifica dell'oggetto del litigio e quindi una mutazione dell'azione, la quale in appello è ammissibile solo alle condizioni dell'art. 317 cpv. 2 CPC, ossia se sono date le premesse dell'art. 227 cpv. 1 CPC (lett. a) e se la mutazione è fondata su nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (lett. b). Non soccorrendo

palesamente tali condizioni, l'appello su questo punto si rivela quindi irricevibile (in tale senso: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 6b). II. Sulla ripartizione degli averi bancari

E. 6

Nella sentenza impugnata, il Pretore ha ammesso la ricevibilità della pretesa della moglie intesa a suddividere i conti intestati al marito quantunque la domanda fosse stata quantificata solo nelle conclusioni. Il primo giudice, dopo avere ricordato che la precisazione dell'entità della pretesa nel senso dell'art. 85 cpv. 2 CPC non costituisce una mutazione dell'azione, ha rilevato che già nella risposta la convenuta aveva quantificato la propria pretesa in almeno fr. 150 000.– limitandosi poi a modificarne l'ammontare a seguito delle risultanze istruttorie. Egli ha poi rimproverato all'attore di non aver dimostrato che gli averi sul conto “P_____ P_____” cointestato ai coniugi, dal quale erano stati effettuati diversi accrediti di fr. 25 000.– sul conto corrente del marito presso la Banca C_____ S_____, fossero suoi beni propri. In tali circostanze il Pretore ha stabilito come acquisti gli averi sui seguenti conti del marito: fr. 112 985.45 al 7 aprile 2020 sul conto corrente presso la Banca C_____ S_____; fr.

E. 11

607.56 al 22 aprile 2020 sul conto privato soci presso la Banca R_____; fr. 2820.– sul conto garanzia affitto presso la Banca Cr_____ S_____, invariato negli anni; fr. 111 892.24 al 30 novembre 2020, deposito titoli presso la Banca C_____ S_____. Premesso ciò, il primo giudice ha suddiviso a metà i saldi dei conti del marito e ha accertato in fr. 119 652.60 il credito della moglie. Considerato tuttavia che costei aveva già ottenuto in corso di procedura fr. 137 241.86, egli ha obbligato AO1 a rifondere al marito fr. 17 589.25. a) L'appellante ribadisce che la pretesa della convenuta è inammissibile poiché essa l'ha quantificata solo nel memoriale conclusivo, quantunque essa al più tardi dal 6 dicembre 2021 disponeva di tutta la documentazione necessaria per cifrarla. Egli, ricordato che nella risposta la convenuta si è limitata a chiedere il reintegro, in virtù dell'art. 208 CC, di metà dei fr. 300 000.– da lui prelevati da un conto comune presso Banca S_____, rileva come si tratta di una pretesa diversa da quella di suddividere i conti. Per di più, soggiunge, nella duplice essa non ha più riproposto la richiesta di reintegra né ha quantificato la pretesa riferita alla divisione dei suoi conti. L'appellante chiede così di riconoscergli, senza altri accertamenti, fr. 66 200.55, come da lui rivendicato nelle conclusioni, considerato come la moglie abbia ammesso di avere già ricevuto fr. 137 241.86 durante la procedura. b) Qualora una richiesta di giudizio abbia per oggetto una somma di denaro, la pretesa va quantificata (art. 84 cpv. 2 CPC; DTF 149 III 407 consid. 4.1). Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata sin dall'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso, ma deve indicare un valore minimo a titolo provvisorio (art. 85 cpv. 1 CPC). In seguito egli deve precisare l'entità della pretesa non appena gli sia possibile, dopo l'assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha rilasciato informazioni in merito (art. 85 cpv. 2 prima frase vCPC in vigore fino al 31 dicembre 2024). L'art. 85 CPC non limita la portata del principio dispositivo applicabile alla liquidazione del regime dei beni (art. 277 cpv. 1 CPC), poiché l'attore non è esonerato dall'obbligo di quantificare le sue pretese, ma può solo rinviare il momento in cui deve farlo (RtiD I-2025 pag. 676 consid. 2.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_451/2024 del 18 marzo 2025 consid. 4.3.2). In una causa di divorzio su azione di un coniuge, l'art. 85 CPC si applica anche alla pretesa della parte convenuta in

liquidazione del regime dei beni. La parte convenuta è tuttavia esonerata dall'obbligo di indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio (RtiD I-2025 pag. 677 in alto).

c) In concreto, l'appellante non contesta che all'inizio della procedura di divorzio alla moglie difettavano gli elementi necessari per quantificare la pretesa relativa agli averi bancari di lui. La convenuta era però tenuta a precisare la domanda non appena possibile, dopo l'assunzione delle prove o dopo il rilascio delle informazioni sui conti dei coniugi. Ed è ciò che, diversamente da quanto parrebbe aver compreso il Pretore, l'attore le rimprovera di non avere fatto. Ora, fino al 31 dicembre 2024, l'interpretazione dell'art. 85 cpv. 2 prima frase vCPC era controversa in dottrina. In una sentenza di principio, pubblicata in DTF 149 III 405, il Tribunale federale pur considerando che la parte dovesse quantificare la propria pretesa in via definitiva non appena possibile ("sobald möglich", "dès que possible"), aveva ritenuto che non necessariamente essa dovesse procedervi immediatamente dopo la conclusione o addirittura durante l'assunzione delle prove, ma poteva essere sufficiente che la parte precisasse la sua richiesta nelle prime arringhe finali (consid. 4.3 con riferimenti). Diversi autori sostenevano d'altronde che la conseguenza di una tardiva o mancata quantificazione definitiva della pretesa non ne comportasse l'irricevibilità o la reiezione, bensì la conferma definitiva del valore minimo provvisorio (Tappay in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2^a edizione, n. 20 ad art. 85; Grobéty/Heizmann in: Petit commentaire CPC, Basilea 2021, n. 17 ad art. 85; Oberhammer/Weber in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3^a edizione, n. 9 ad art. 85). d) Nella fattispecie, è vero che gli ultimi documenti prodotti dal marito in merito ai conti litigiosi risalgono al 6 dicembre 2021, ma allora, come risulta dall'ordinanza 21 gennaio 2022, l'istruttoria non era ancora terminata. La convenuta, poi, ha sollecitato il 14 febbraio 2022 la deposizione del marito. E in tale occasione l'attore ha riferito sui conti di sua pertinenza (audizione del 13 giugno 2022, verbale pag. 5). Solo a quel momento la moglie ha quindi potuto disporre del quadro completo della situazione per quantificare la pretesa. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, in circostanze siffatte, la decisione del Pretore di ritenere ammissibile la quantificazione definitiva della pretesa della convenuta con le conclusioni non presta il fianco a critiche. Ne segue che al proposito l'appello non può trovare ascolto.

7. L'appellante contesta altresì la divisione dei conti correnti e di deposito titoli cointestati. Il Pretore, dopo avere constatato che il valore dei titoli depositati sul conto cointestato ai coniugi presso B___ S___ (relazione n. _____) non era stato documentato, ha accertato il saldo dei conti cointestati esistenti al momento dell'introduzione della petizione nel modo seguente: fr. 33 442.75 al 31 marzo 2020 sul conto P_____ P_____ presso _____ (fr. 16 977.70) al 27 marzo 2020 sul conto B_____ B_____ presso Banca S_____. Ciò posto, egli ha stabilito che in assenza di prova contraria, i coniugi sono comproprietari sia dei conti cointestati sia dei titoli in virtù dell'art. 200 cpv. 2 CC. Il primo giudice ha così suddiviso il saldo dei due conti bancari, fissando in fr. 25 210.20 la quota per ogni coniuge.

a) L'appellante asserisce che, contrariamente all'assunto del Pretore, per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, decisivo è il momento della liquidazione (art. 214 CC) e non quello della litispendenza. A suo dire perciò, per determinare il valore del deposito titoli, il primo giudice avrebbe dovuto fondarsi sull'ultimo dato disponibile, ovvero fr. 10 306.80 (doc. ZZZ), e concludere che a ogni coniuge spettano fr. 30 363.65.

b) Diversamente da quanto vale per lo scioglimento del regime dei beni, determinante per stabilire il valore degli acquisti è il "momento della liquidazione" (art. 214 cpv. 1 CC), ovvero per principio, in caso di divorzio, il momento in cui il giudice emana la sentenza (DTF 137 III 339 consid.

2.1.2; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile 2022 consid. 7c). c) Nel caso in esame l'esistenza del deposito titoli intestato ai coniugi non è contestata. Con l'appellante si conviene che sul valore del portafoglio dei coniugi l'ultimo dato disponibile attesta un saldo di fr. 10 306.80 (doc. ZZZ). Resta il fatto che il documento risale al 25 ottobre 2021 mentre la sentenza di divorzio è stata emanata il 27 gennaio 2023, senza che una parte si sia premunita di aggiornare il dato. Ora, tenuto conto che dalla documentazione bancaria si evince come l'andamento dei titoli sia fluttuante, in assenza di dati al momento della liquidazione, la decisione del Pretore di limitarsi sostanzialmente a confermare la comproprietà in ragione di metà ciascuno dei titoli depositati resiste alla critica. 8. AP1 sostiene, in via subordinata, che indipendentemente da quanto fatto valere nella domanda principale, il Pretore avrebbe dovuto riconoscergli la metà dei saldi di un conto corrente e di un conto quota intestati alla moglie presso la Banca R_____, di fr. 23 958.86 e fr. 200.– al 31 dicembre 2019, così come una pretesa di fr. 5153.40 riferita a suoi beni propri confluiti su un conto comune presso Banca S_____. a) Nella partecipazione agli acquisti lo scioglimento del regime dei beni si “ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato a quel momento (art. 207 cpv. 1 CC). Decisiva è pertanto, in concreto, la data in cui è stata inoltrata la petizione, il 22 aprile 2020 (analogamente: RtiD II-2019 pag. 667 consid. c). Incombe al coniuge che fa valere un credito di partecipazione agli acquisti dell'altro dimostrare la sussistenza dei beni invocati a tale data (art. 8 CC; DTF 125 III 2 consid. 3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_53/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 6c). b) Nella fattispecie il Pretore ha negato la divisione del saldo del conto intestato alla moglie presso la Banca R_____ poiché la documentazione prodotta dalla convenuta non ha permesso di accertare l'ammontare al momento della litispendenza. L'appellante fa valere che la consorte si è rifiutata di collaborare all'assunzione delle prove in dispregio dell'art. 164 CPC, i documenti da lei presentati non indicando il saldo del suo conto al momento della litispendenza. A suo parere va dunque considerato l'ultimo dato disponibile, risalente al 31 dicembre 2019, che attesta un saldo di fr. 23 958.86, oltre a una quota sociale di fr. 200.–, donde un suo credito di fr. 12 079.43. c) Come constatato dal Pretore, è vero che la documentazione prodotta dalla moglie non permette di accertare il saldo del suo conto corrente al 22 aprile 2020 (doc. 53-55). Se non che, al proposito ci si potrebbe chiedere se sia conforme alla buona fede lamentare, per la prima volta in appello, la mancata collaborazione della moglie a tale accertamento, allor-quando dopo avere preso conoscenza dei documenti prodotti dalla convenuta il 21 gennaio 2022, l'attore non ne ha eccepito l'incompletezza chiedendo la produzione di quella mancante, né in occasione della sua deposizione del 13 giugno 2022 né con il memoriale conclusivo (cfr. art. 52 CPC; DTF 141 III 216 consid. 5.2). Ad ogni modo il Pretore non poteva ritenere in virtù dell'art. 164 CPC che il saldo del conto della moglie fosse di fr. 23 958.86 come allegato dal marito, specie perché tale saldo non riguarda in realtà il conto di lei presso la Banca R_____, bensì un conto risparmio 3 del marito presso Banca S_____ (ultimo foglio del doc. 53). Per il deposito titoli del marito presso la Banca C_____ S_____ occorre invece tenere conto del saldo di fr. 14 670.08 (pure al 31 dicembre 2019) e della quota di fr. 200.– risultanti dalle ultime pagine dell'estratto della Banca R_____ prodotto dalla moglie (doc. 53, quattro fogli prima degli ultimi due). Ne segue che la somma di fr. 251 702.70 che la moglie è stata condannata a pagare al marito secondo il dispositivo n. 7.1 va pertanto aumentata in applicazione dell'art. 215 cpv. 1 CC di ulteriori fr. 7435.05 (≈ [

E. 14

670.08 + 200] ÷ 2). Al riguardo l'appello va accolto entro tali limiti. d) Relativamente ai titoli depositati sul conto cointestato presso Banca S___ il Pretore, come si è detto, li ha considerati acquisti e li ha mantenuti in comproprietà dei coniugi. L'appellante ribadisce che per fr. 10 306.80 (valore al 25 ottobre 2021) sono suoi beni propri poiché si tratta di titoli da lui trasferiti dai suoi precedenti conti presso U_____ SA e la Banca W_____ (già Banca N_____) sul conto cointestato presso Banca S___, sul quale si trovano tuttora (doc. ZZZ), o meglio 31 000 azioni N_____ Corp, 15 000 azioni L_____ S_____ e 630 azioni U_____ AG trasferite il 3 e il 4 dicembre 2013 e il 24 gennaio 2014 (doc. EEEE e FFFF). Egli ritiene di vantare così un credito della massa dei suoi beni propri nei confronti di quella degli acquisti della moglie di fr. 5153.40 (fr. 10 306.80 ÷ 2). Secondo l'art. 205 cpv. 1 CC ogni coniuge riprende nello scioglimento della partecipazione agli acquisti i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro. Se non che, contrariamente all'assunto dell'appellante, se le azioni sono suoi beni propri, egli avrebbe dovuto chiederne la riconsegna e non la corresponsione della metà del loro valore, peraltro a una data – il 25 ottobre 2021 (doc. ZZZ) – diversa da quella della litispendenza. Non si tratta infatti di soldi confluiti su conti comuni e che mischiati con acquisti non possono più essere restituiti in natura, ciò che avrebbe giustificato l'ammissione di un compenso tra una massa e l'altra in applicazione dell'art. 209 CC (v. sentenza del Tribunale federale 5A_451/2024 del 18 marzo 2025 consid. 3.3). La pretesa del marito non poteva di conseguenza in ogni caso essere accolta. L'interessato trascura inoltre che il Pretore ha accertato la comproprietà dei coniugi sui titoli in questione, sicché nulla gli vieterà di chiederne lo scioglimento in applicazione dell'art. 651 cpv. 2 CC, che non deve necessariamente avvenire nella procedura di divorzio (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1). Anche al riguardo l'appello vede la sua sorte segnata. 9. Da ultimo AP1 sostiene che anche sul conto corrente a lui intestato presso la Banca C_____ S_____ siano confluiti suoi beni propri. Per il Pretore, sebbene su tale conto siano effettivamente stati bonificati dal conto “P_____ P_____” cointestato ai coniugi presso Banca S___ diversi accrediti ognuno di fr. 25 000.– (per complessivi fr. 300 000.–), l'attore non ha provato che quel conto fosse stato in precedenza alimentato con beni propri. a) L'appellante afferma che fr. 62 692.65 depositati sul conto P_____ P_____ erano la rimanenza di suoi beni propri, da lui utilizzati per i lavori di ristrutturazione dell'abitazione coniugale. Egli rileva, in sintesi, che tra il 2009 e il 2017 sui conti cointestati Banca R_____ e Banca S___ sono confluiti suoi beni propri per complessivi fr. 396 802.31 e che i costi sopportati dai coniugi per investimenti straordinari nell'abitazione coniugale (fr. 110 000.–, fr. 219 527.80 e fr. 4581.85) sono stati pagati principalmente con tali beni propri presenti sui conti cointestati. Ne deriva, a suo parere, che il saldo di fr. 62 692.65 , poi confluito sul conto presso la Banca C_____ S_____, rimane un suo bene proprio. Nella risposta all'appello AO1 allega che il conto congiunto presso Banca S___ è stato alimentato con i risparmi dei coniugi, i bonus e gli stipendi del marito prima depositati sul conto Banca R_____ e dal novembre del 2012 direttamente sul conto Banca S___ . Essa sostiene che l'attore non ha provato che il versamento di fr. 80 000.– del 24 maggio 2013 provenisse dal conto presso la Banca N_____ né che gli investimenti da lui eseguiti nel 2014, 2015 e 2017 siano beni propri di lui giacché non risulta il flusso concreto dei pagamenti, i documenti versati agli atti (doc. III e LLL) attestando solo i versamenti sul conto congiunto e nulla di più. La moglie sostiene inoltre che i fr. 10 000.– donati al coniuge dalla suocera sono in realtà acquisti perché sono stati bonificati sul conto congiunto. Essa afferma poi che il marito ha tentato di rendere impossibile la divisione a metà dei conti bancari e di sottrarle

attivi di sua pertinenza in particolare trasferendo dall'ottobre 2017, in concomitanza con la crisi coniugale, fr. 300 000.– in rate bimensili di fr. 25 000.– dal conto congiunto presso Banca S___ sul conto cointestato presso la Banca C_____ S_____, per poi trasferire fr. 249 945.68 il 22 marzo 2018 su un suo conto individuale presso la stessa Banca C_____ S_____. b) Nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti chiunque affermi essere un bene in proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova (art. 200 cpv. 1 CC). Mancando tale prova, il bene si presume in comproprietà dei coniugi (art. 200 cpv. 2 CC). Fino a prova del contrario, inoltre, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). La prova dell'appartenenza di un bene a una massa può essere recata con qualsiasi mezzo (documenti, testimoni, perizia, inventario), purché si tratti di una prova piena. Presunzioni di fatto o di diritto come quelle applicabili per determinare la proprietà di un bene non entrano in linea di conto (I CCA sentenza inc.11.2014.43 del 17 agosto 2016 consid. 5 con rinvii). Un coniuge che pretende di avere investito mezzi propri in un determinato bene deve dimostrare il flusso dei pagamenti e non solo la possibilità d'investimento (DTF 138 III 203 consid. 6.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.166 del 3 giugno 2020 consid. 6e). Per giurisprudenza, nel caso in cui un conto bancario cointestato ai coniugi sia alimentato sia da beni propri che acquisti cosicché i primi non possono essere ripresi in natura (in particolare quando denaro portato al matrimonio o ricevuto successivamente a titolo gratuito è mischiato con denaro che costituisce gli acquisti), vige la presunzione di fatto che per soddisfare i bisogni correnti della famiglia i coniugi non intaccano il patrimonio proprio, destinato in via prioritaria a investimenti straordinari. Tale presunzione non vale comunque in assoluto, e può essere sovvertita. Il coniuge che afferma trattarsi di un bene proprio deve dimostrare che egli non ha consumato i beni propri apportati nel matrimonio. Qualora questa dimostrazione non riesca, si presume che si tratti di acquisti (sentenza del Tribunale federale 5A_451/2024 del 18 marzo 2025 consid.

E. 15

febbraio 2018, consid. 7i con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale: 5A_896/2021 del 1° aprile 2022 consid. 3.2). g) Per contro, l'appellante ha dimostrato la donazione di fr. 10 000.– fattagli dalla madre il 17 agosto 2015 (doc. C), il rimborso dell'obbligazione R_____ R_____ il 21 gennaio 2014 per € 10 000.00(doc. III, 2° foglio), pari a fr. 10 980.30, la vendita delle quote del fondo azionario U_____ U_____ per € 17 635.69 il 21 luglio 2015 (doc. III, 9° foglio), pari a fr. 19 364.51, già di sua proprietà prima del matrimonio (doc. ZZ), così come il bonifico sul conto corrente, il 28 giugno 2016, della prestazione dell'assicurazione vita H_____, che al momento del matrimonio aveva un valore di riscatto di fr. 34 333.– (doc. RR, TT, SS). Premesso che la donazione della madre è presunta beneficiare al solo figlio, in assenza di una chiara dichiarazione nel senso che fosse per metà destinata alla nuora (sentenza del Tribunale federale 5A_464/2012 del 30 novembre 2012 consid. 6.3.1), nelle circostanze descritte si può quindi ritenere che il conto congiunto presso Banca S___ sia stato alimentato da beni propri del marito per fr. 74 677.81 (10 000 + 10 980.30 + 19 364.51 + 34 333) . h) Ciò posto, l'appellante afferma di aver usato i suoi beni propri per finanziare gli investimenti nell'abitazione coniugale a concorrenza di fr. 334 109.65 complessivi (fr. 110 000 + 219 527.80 + 4581.85). Se non che, quand'anche si volesse aggiungere i versamenti di fr. 30 000.– e fr. 80 000.– attinti dai suoi conti personali all'importo di fr. 74 677.81 (sopra, consid. 9g), non rimarrebbe, comunque sia, alcun saldo non utilizzato sui conti congiunti, tanto meno di fr. 62 692.65 come sostenuto dall'appellante. Quanto confluito dal conto Banca S___ a quello della Banca C_____

S_____ è pertanto da reputare far parte degli acquisti come stabilito dal Pretore . Si aggiunga che , contrariamente a quanto parrebbe sostenere l'appellante, la presunzione naturale secondo cui per investimenti straordinari vengono prioritariamente usati beni propri di un coniuge non significa che tali interventi (come la ristrutturazione dell'abitazione coniugale) siano sempre presunti finanziati esclusivamente con mezzi propri. Anzi se i coniugi dispongono anche di averi comuni eccedenti quanto necessario per coprire i bisogni correnti, si può ritenere che essi vi faranno capo prima dei beni propri per provvedere a migliorie di un oggetto acquistato durante il matrimonio. In assenza di ulteriori prove, non si può quindi presumere, in concreto, che le ristrutturazioni dell'abitazione coniugale siano state finanziate unicamente con i beni propri del marito depositati sui conti cointestati ai coniugi. Ne segue che, anche su questo punto, l'appello è destinato all'insuccesso. 10. AP1 fa valere infine che qualora non fosse accertato l'utilizzo di suoi beni propri per finanziare l'abitazione, questi dovranno essere aggiunti ai vari conti bancari e dedotti prima del conguaglio. Se non che, nella misura in cui egli non quantifica la sua pretesa né ipotizza come andrebbe calcolato il rimborso dei beni propri, la pretesa si rivela improponibile (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 137 III 617; nel medesimo senso: I CCA sentenza inc. 11.2023.87 del 16 agosto 2023 consid. 2). III. Sull'attribuzione dei gioielli di famiglia 11. Il Pretore ha anzitutto ricordato che per il marito i gioielli rivendicati appartenevano alla sua famiglia, mentre per la moglie i monili, pur provenendo dalla famiglia del marito, le erano stati donati dalla suocera. Posto che l'istruttoria non ha permesso di appurare la donazione sostenuta dalla convenuta, per il primo giudice vale la presunzione secondo cui i gioielli in questione erano destinati all'uso esclusivo della moglie e non acquistati allo scopo di collocamento di capitali, ciò che del resto il marito ammetteva. Tuttavia, egli ha soggiunto, pur trattandosi di gioielli di famiglia, ha stabilito che la convenuta non dovesse restituire i preziosi poiché, contrariamente a un precedente giudicato dal Tribunale federale, nel caso in esame il divorzio non è stato pronunciato per “colpa” della moglie, concetto per altro abolito dal 1° gennaio 2000. In circostanze del genere, egli ha respinto la pretesa dell'attore poiché “è possibile affermare” che i gioielli, destinati all'uso personale della moglie, le sono stati donati. a) AP1 rimprovera al Pretore di avere trascurato che per la donazione di gioielli di famiglia vige la presunzione secondo la quale queste sono state fatte a condizione che il matrimonio perduri e il divorzio rappresenta di per sé la causa della restituzione. A suo parere, l'art. 249 n. 2 CO, per il quale la donazione può essere revocata qualora il donatario contravvenga ai suoi obblighi di famiglia verso il donante, si applica solo ai casi che non implicano donazione di gioielli di famiglia, per i quali vige, appunto la predetta presunzione. Egli sostiene che il concetto di colpa evocato dal Pretore, il quale per altro nemmeno figura nella decisione del Tribunale federale a cui si è ispirato, non ha alcuna pertinenza per decidere la sorte di gioielli di famiglia. A mente sua, il primo giudice, dopo avere accertato che i preziosi sono di famiglia, avrebbe dovuto unicamente vagliare se la convenuta ha sovvertito la nota presunzione, ciò che non è avvenuto. Donde, in definitiva la fondatezza della sua richiesta di restituzione. Nelle sue osservazioni all'appello AO1 evidenzia come il marito abbia per finire riconosciuto l'esistenza di una donazione ma rileva che, diversamente da quanto lui creda, il divorzio non è un motivo di revoca della donazione a norma dell'art. 249 n. 2 CC. In ogni caso, a suo dire, il termine di un anno per chiedere la restituzione dei gioielli a norma dell'art. 251 CO è scaduto, i coniugi essendosi separati dal maggio del 2019. b) Secondo consolidata giurisprudenza, se il marito ha dato alla moglie monili che non sono gioielli di famiglia, egli non ha il diritto di ottenerne la restituzione, giacché gli

stessi si presumono donati. La donazione può risultare dalle circostanze, per esempio dal fatto che gli oggetti non sono stati acquistati da un coniuge per un collocamento di capitali, ma sono destinati all'uso esclusivo dell'altro coniuge. Se queste due condizioni sono adempiute, la consegna degli oggetti è presunta, in assenza di elementi giustificanti una conclusione diversa, avvenuta a titolo di donazione e non di semplice comodato (I CCA, sentenza inc. 11.1997.164 del 27 novembre 1998 consid. 10 con rinvio a DTF 85 II 70; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 11a con rinvii). Quanto ai gioielli di famiglia, il Tribunale federale ha avuto modo di decidere che se il marito ha regalato alla moglie gioielli da lui ereditati dalla propria famiglia, egli ha diritto di ottenerne la restituzione in caso di divorzio pronunciato per colpa della moglie (DTF 71 II 255). Alla base di tale soluzione vi era la presunzione per la quale la donazione alla moglie di monili provenienti dalla famiglia del marito avviene alla tacita condizione che il matrimonio non venga sciolto per colpa della moglie giacché sarebbe urtante se gioielli di famiglia, che il marito ha affidato alla moglie in un certo senso come alla persona che ha preso il posto di sua madre in seno alla famiglia, fossero lasciate alla moglie medesima quando per sua colpa cessa di occupare tale posto. In una successiva sentenza, il Tribunale federale si è limitato a ricordare come, salvo il caso eccezionale trattato nella precedente decisione, un coniuge non può pretendere, salvo stipulazione contraria, per causa di divorzio, la restituzione dei doni fatti all'altro, quand'anche egli fosse coniuge innocente, ciò che non ha considerato essere il caso nella fattispecie sottopostagli, siccome il divorzio era stato pronunciato per adulterio di ambedue le parti (DTF 85 II 70). c) La decisione menzionata dall'appellante (DTF 113 II 252 consid. 2b) si limita a rinviare alle sentenze appena citate e confermare che, salvo il caso eccezionale esposto nella sentenza DTF 71 II 255, le donazioni tra coniugi non possono presumersi effettuate con la condizione che il matrimonio perduri, sicché il divorzio non è di per sé causa di restituzione delle donazioni. Ciò premesso il Tribunale federale ha precisato che l'art. 249 n. 2 CO si applica alle donazioni tra coniugi, che possono dunque essere revocate durante il matrimonio o in caso di divorzio se il donatario ha gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo e la revoca sia stata invocata entro un anno dal giorno in cui il donatore ha conosciuto la causa di revoca (DTF 113 II 252 consid. 2b in fine e 3 all'inizio con rinvio agli art. 249 n. 2 e 251 cpv. 1 CO). Nel caso trattato il Tribunale federale ha ammesso come motivo di revoca della donazione a norma dell'art. 249 n. 2 CO l'adulterio della moglie, poiché definito grave violazione del dovere di fedeltà previsto all'art. 159 cpv. 3 CC, e ha nuovamente posto l'accento sull'esigenza di una responsabilità esclusiva o preponderante del destinatario della donazione perché la stessa possa essere revocata (DTF 113 II 252 consid. 4b e bb). d) Nel caso in esame non è contestato che la pretesa fatta valere dall'attore verta su alcuni gioielli della sua famiglia e che AP1 ha, per finire, ammesso di averli donati alla moglie. Egli non pretende tuttavia di averne chiesto la revoca della donazione a norma dell'art. 249 n. 2 CO, ma sostiene di averli donati con la tacita condizione che il matrimonio non fosse sciolto, ciò che in concreto è invece accaduto. Se non che, così argomentando, egli equivoca sulla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui si può presumere che il trasferimento della proprietà dei gioielli di famiglia alla moglie è subordinato alla condizione tacita che il matrimonio non sia sciolto per colpa della donatrice (“unter der stillschweigenden Bedingung geschieht, dass die Ehe nicht aus Verschulden der Frau geschieden werde”). Contrariamente a quanto asserisce l'appellante, la colpa del donatario è dunque decisiva perché costituisce una condizione risolutiva (“Resolutivbedingung”, DTF 71 II 255 in fine). Ci si potrebbe invece chiedere se tale

giurisprudenza sia tuttora applicabile, dal momento che nel diritto del divorzio attuale la nozione di colpa è stata espunta (FF 1996 I. 31 n. 144.3 e 46 n. 146.22; dubitativa: Baddeley in: Commentaire Romand CO I, 3^a edizione, n. 70 ad art. 239; critico: Engel, *Traité des obligations en droit suisse*, 2^a edizione, pag. 120, secondo il quale tale giurisprudenza appesantisce le procedure di divorzio obbligando il giudice a esaminare le reciproche colpe dei coniugi). Ad ogni modo, ancora oggi gli autori sottolineano come la giurisprudenza fondata sulla decisione pubblicata in DTF 71 II 255 sia applicabile solo nelle condizioni straordinarie previste dalla quella sentenza (Vogt/Vogt in: Basler Kommentar OR I, 7^a edizione, n. 3 ad art. 245; Baddeley, op. cit., n. 16 con rinvio alla nota 29 ad art. 249; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, *Les effets du mariage*, 3^a edizione, pag. 562 n. 916; Honsell, *Schweizerisches Obligationenrecht*, 2017 pag. 221). Del resto, dalla stessa formulazione della DTF 71 II 255 – sarebbe contrario al senso di giustizia (■ Es würde gegen das Rechtsgefühl verstossen [...]) – si evince che l'eccezione si ispira al divieto dell'abuso manifesto di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Il comportamento del donatario è pertanto decisivo qualora il donante non dimostri l'esistenza di un accordo, esplicito o tacito, con il quale i coniugi hanno convenuto la restituzione incondizionata di quanto donato in caso di divorzio (cfr. DTF 85 III 70 in fine). e) Visto quanto precede, e tenuto conto che l'attore non ha provato che il divorzio sia dovuto a colpa esclusiva o preponderante della moglie, né ha dimostrato di aver pattuito con lei la retrocessione incondizionata dei gioielli in caso di divorzio, la pretesa di restituzione da lui formulata non può essere accolta. Al riguardo l'appello vede così la sua sorte segnata. IV. Sulle spese processuali e le ripetibili 12. Le spese del presente giudizio seguono la vicendevoles soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). E in concreto l'appellante esce sconfitto pressoché per intero, ottenendo causa vinta solo per fr. 7435.05 (sopra, consid. 8c). Tutto ponderato, conviene addebitare costi ridotti a suo carico, rinunciare a prelevare l'esigua quota che andrebbe a carico di AO1 e moderare lievemente l'indennità per ripetibili in favore di quest'ultima. L'esito del giudizio odierno non incide invece sul dispositivo riguardante le spese (suddivise a metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato. V. Sui rimedi giuridici a livello federale 13. Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo 7.1 della sentenza impugnata è così riformato: AO1 è condannata a versare a AP1 fr. 259 137.75. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali, ridotte a fr. 7800.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5800.– per ripetibili ridotte. 3. Notificazione: – avv. PA1, V_____ ; – avv. PA2, L_____ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.